



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/05/2023 (punto N 34)

Delibera N 580 del 22/05/2023

Proponente

ALESSANDRA NARDINI
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gabriele GRONDONI

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

Modalità operative per l'attivazione della FAD sincrona nelle attività di formazione esterna per le competenze di base e trasversali nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti

Leonardo MARRAS

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Modalità operative per la formazione sincrona nell'ambito dei percorsi di formazione esterna Apprendistato Professionalizzante

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i> DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO
--

Allegati n. 1

*A Modalità operative per la formazione sincrona nell'ambito dei percorsi di
formazione esterna Apprendistato Professionalizzante
683a16e2b2cf47e6e36f26b954fa97de7b55ab2c193a878426815a868c1edce7*

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e in particolare il capo V “Apprendistato”;

Visto l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 20 febbraio 2014 che ha deliberato l’adozione delle Linee Guida per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99;

Visto l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano siglato il 19 aprile 2012 per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell’art. 6 del D. lgs. 167 del 2011 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 7 dicembre 2022, con la quale è stato adottato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025;

Vista la Deliberazione 8 settembre 2022, n. 75, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2022, n. 110 che ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023, comprensiva dei suoi allegati, e in particolare il progetto regionale n. 19 “Diritto e qualità del lavoro”, il quale prevede all’obiettivo 2, tra gli interventi per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, la Formazione esterna relativa alle competenze di base e trasversali rivolta a giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante finalizzata all’acquisizione delle competenze basilari per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi e valorizzare l’istituto dell’apprendistato quale strumento di promozione dell’occupazione dei giovani e della loro crescita personale e professionale, garantendo la qualità e l’omogeneità dell’offerta formativa sul territorio regionale;

Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L.R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, e in particolare gli artt. 50 e 51 aventi ad oggetto gli standard per la realizzazione dell’offerta formativa pubblica e i contenuti, la durata e gli strumenti della stessa;

Vista la D.G.R. n. 988/2019 avente ad oggetto l’approvazione del “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002”, da ultimo modificata con D.G.R. n. 1421/2021;

Visto l’Accordo approvato in Conferenza delle Regioni/ Province Autonome del 21 dicembre 2022 (22/230/CR6/C17) e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi della formazione non regolamentata”, il quale prevede che la FAD possa essere riconosciuta in percentuali maggiori, anche fino al 100%, in particolari casi, tra cui l’apprendistato professionalizzante;

Vista la D.G.R. n. 251 del 13/03/2023 con la quale sono state adeguate al citato Accordo le disposizioni in materia di sistema regionale delle competenze contenute nel Disciplinare approvato dalla citata D.G.R. n. 988/2019 e ss.mm.ii., e in particolare l’allegato A, paragrafo B.1.4.1 “Formazione a distanza”, il quale, per l’apprendistato professionalizzante, rinvia alle disposizioni specifiche adottate in materia di formazione esterna per le competenze di base e trasversali erogata nell’ambito di tale contratto;

Ritenuto quindi opportuno provvedere alla definizione delle modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato Accordo per l'apprendistato professionalizzante;

Visto l'Allegato A, parte integrante del presente atto, nel quale sono individuate le modalità operative per l'attivazione della FAD sincrona nelle attività di formazione esterna per le competenze di base e trasversali nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante;

Dato atto che trascorsi sei mesi dall'adozione delle citate modalità operative sarà effettuata una ricognizione finalizzata a valutarne gli effetti e le eventuali necessità di adeguamento;

Visto il parere favorevole della Commissione Regionale Tripartita del 04/05/2023;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 11/05/2023;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, l'Allegato A, parte integrante del presente atto, nel quale sono individuate le modalità operative per l'attivazione della FAD sincrona nelle attività di formazione esterna per le competenze di base e trasversali nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante;
- 2) di dare atto che, trascorsi sei mesi dall'adozione delle citate modalità operative, sarà effettuata una ricognizione finalizzata a valutarne gli effetti e le eventuali necessità di adeguamento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli art. 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
GABRIELE GRONDONI

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI

Allegato A

Modalità operative per la formazione sincrona nell'ambito dei percorsi di formazione esterna per le competenze di base e trasversali di cui al contratto di Apprendistato Professionalizzante**Premessa**

Con l'Accordo fra le Regioni e le Province Autonome (22/230/CR6/C17), le Regioni e le Province Autonome hanno condiviso l'individuazione di elementi minimi comuni relativi alle modalità di erogazione della Formazione a Distanza (FAD) nei percorsi di formazione professionale regionale non regolamentata successivamente al 31 marzo 2022, data della cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19. L'Accordo, recepito in Toscana con deliberazione della Giunta Regionale n. 251 del 13/3/2023, valorizza le lezioni apprese durante la fase pandemica per garantire la prosecuzione delle attività formative a distanza in considerazione del valore dell'E-learning (**blended**) quale asset imprescindibile di un sistema formativo moderno, in grado di adattarsi alle sfide dei mercati e all'obiettivo di garantire il massimo coinvolgimento delle persone.

L'impiego delle nuove tecnologie è favorito alla luce della funzione di rilievo che le stesse rivestono nello svolgimento delle attività formative, attraverso indirizzi operativi tali da consentire di:

- a) **bilanciare i pesi delle attività formative in presenza e a distanza**, così da modellare l'offerta sulle esigenze delle persone e sui bisogni di conciliazione tra tempi di vita, tempi di lavoro e tempi della formazione;
- b) **sostenere il più ampio accesso delle persone riducendo le disparità**, con attenzione ai residenti in aree rurali;
- c) **raggiungere platee più vaste e complesse di partecipanti alle attività formative** e, in un'ottica di antidispersione, recuperare gli studenti più fragili;
- d) **contribuire agli obiettivi di riduzione delle emissioni** attraverso il minor ricorso alla mobilità degli allievi.

Nel quadro delineato, sono stabilite **garanzie minime** necessarie nell'utilizzo degli strumenti tecnologici, affinché questo:

- **tuteli, in ottica di inclusione**, coloro che non sono nelle condizioni di poterne fruire e coloro per i quali la formazione in presenza caratterizzata dal rapporto umano diretto e da uno spazio fisico dedicato presenta maggiori vantaggi (ad esempio, i giovani);
- **salvaguardi la componente professionalizzante** e l'effettivo ricorso a metodologie formative laboratoriali;
- **assicuri accuratezza in termini di monitoraggio e tracciabilità delle attività**, visto il concorso di finanziamenti pubblici, e quindi contribuisca alla stessa qualità della formazione;
- **rispetti il principio della "territorialità" degli interventi**, in forza del quale la Regione assicura servizi per rispondere ai molteplici bisogni delle persone e delle imprese presenti sul territorio e contemporaneamente promuove il rafforzamento del legame tra questi ultimi e i territori sui quali tali servizi vengono programmati e offerti, al fine di agevolarne lo sviluppo.

La modalità sincrona è definita come modalità di svolgimento della formazione contemporanea alla formazione erogata in presenza con strumenti telematici e guidati da un docente/formatore. Alla erogazione delle attività formative in modalità sincrona sono applicate di norma le Unità di Costo Standard (UCS) previste per la formazione tout court.

Ai fini dell'applicazione pratica l'Accordo stabilisce inoltre:

- la possibilità di variare le **percentuali di FAD in base alla tipologia di attività formativa o anche sulla base della categoria dei destinatari**, da definire in **appositi dispositivi regionali**.
- La **possibilità di escludere la FAD o di applicarla in percentuale più limitata** per alcune tipologie di attività o per categorie di destinatari. I dispositivi regionali possono quindi individuare casi specifici.
- Di **favorire l'accessibilità ai servizi in presenza per le persone che non possono o non intendono fruire dei servizi a distanza**.
- La **possibilità di riconoscere la FAD in percentuali maggiori, anche fino al 100%** nei seguenti casi, tra i quali:

- rispetto a particolari caratteristiche delle organizzazioni d'impresa, come nei dispositivi sulla formazione continua rivolta alle aziende che hanno adottato lo smart working come modalità autonoma e formalizzata di organizzazione delle attività;
- **nell'apprendistato professionalizzante;**
- nella formazione per la creazione d'impresa;
- nelle iniziative di formazione per lavoratori a carattere sperimentale.

Modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui all'Accordo (22/230/CR6/C17) alle attività di formazione esterna per le competenze di base e trasversali nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante

La citata DGR n. 251 del 13/3/2023 di recepimento dell'Accordo (22/230/CR6/C17) in Allegato A, paragrafo B.1.4.1 Formazione a Distanza, per l'apprendistato professionalizzante rinvia a disposizioni specifiche adottate in materia di formazione esterna per le competenze di base e trasversali erogata nell'ambito di tale contratto.

Il presente documento individua quindi le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato Accordo alla formazione esterna per le competenze di base e trasversali nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante.

A tale proposito, ai fini dell'individuazione delle modalità operative, sono stati considerati i seguenti aspetti:

- A. i chiarimenti forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con Circolare 2/2022 relativamente alla possibilità di ricorrere alla formazione a distanza nelle ipotesi in cui tale formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione. La circolare definisce la modalità di formazione e-learning come una specifica ed evoluta forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona. Attraverso tali sistemi si assicura la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni e della partecipazione degli apprendisti. In assenza di regolamentazione regionale, INL ha ritenuto applicabile quanto previsto dall'Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza.
- B. la particolare natura della formazione esterna nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante, le cui ore costituiscono a tutti gli effetti ore di lavoro.
- C. la tipologia di attività lavorative cd. "telelaborabili".
- D. l'opportunità di utilizzare per la prima volta la modalità FAD sincrona a partire dalla nuova offerta formativa pubblica finanziata con il PR FSE + 2021-2027 con il quale saranno utilizzate UCS specificamente definite per la formazione esterna nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante.

Modalità operative della FAD sincrona alle attività di formazione esterna per le competenze di base e trasversali nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante.

	Casistiche	Ammissibilità della FAD SINCRONA	Percentuale di FAD sincrona da applicarsi alle ore di AULA (escluso TRIO)	Modalità operative
A	Apprendista in lavoro agile/Smart working	SI	Fino al 100%*	<p>Sede e strumentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> la formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. la formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione. <p>Metodologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> la strumentazione e le tecnologie utilizzate devono consentire di coinvolgere attivamente e in modo interattivo gli allievi. <p>Tutor</p> <ul style="list-style-type: none"> deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo <p>Valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> devono essere previste prove di valutazione "in itinere", da effettuarsi in presenza telematica attraverso idonee applicazioni che consentano di coinvolgere interattivamente i discenti. delle prove e della verifica finale deve essere data evidenza agli atti dell'azione formativa. <p>Durata:</p> <ul style="list-style-type: none"> deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, quale va ripartito su unità didattiche omogenee. deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Learning.
B	Apprendista la cui prestazione lavorativa viene svolta non in lavoro agile/Smart working, ma corrisponde ad attività telelavorabili (tipicamente attività impiegate)	SI	Fino al 100%*	
C	Apprendista non in Smart working, con attività NON telelavorabili	NO	---	In caso di attività non telelavorabili, non è possibile adottare la formazione sincrona. Si tratta delle professioni aventi carattere prevalentemente manuale.

* Come previsto dall'accordo SR (22/230/CR6/C17), per la determinazione della percentuale di FAD dovranno essere considerate eventuali limitazioni per alcune tipologie di attività o per categorie di destinatari